

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Avellino Dott. Giuseppe Ilario ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1243 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi
dell'anno 2017 e vertente

TRA

M Gi , rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Ceriello ed elettivamente
domiciliato in P alla via della N

RICORRENTE

E

Prefettura di Avellino in persona del Prefetto p.t.

RESISTENTE

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.

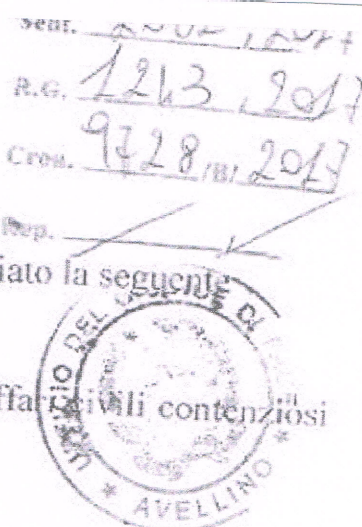
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

M Gi .. proponeva opposizione avverso il verbale n. SCV00051. 0,
redatto dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni, con il quale gli veniva
contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 c.d.s., rilevata a mezzo del sistema di
misura della velocità SICVe. Il ricorrente eccepiva l'omessa taratura dello strumento
utilizzato e chiedeva l'annullamento del suddetto verbale.

L'opposizione è fondata e va accolta.

Il verbale risulta illegittimo per difetto di taratura dello strumento utilizzato per la
rilevazione della velocità.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 113/2015, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 45 comma 6 del d.lgs. 285/1992 nella parte in cui non prevede
che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di
velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.



ALLINO * Dalla luce della decisione della Corte Costituzionale, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione di velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento.

La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 14543/2016 e n. 9645/2016, ha ribadito che tutti i misuratori di velocità devono essere soggetti a tarature periodiche, precisando che tali verifiche non possono essere sostituite con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.

Nel caso di specie, la Prefettura di Avellino non ha provato che l'apparecchiatura è stata sottoposta a taratura da un soggetto abilitato a tale attività.

Pertanto, il ricorso merita accoglimento e per l'effetto va annullato il verbale di contestazione opposto.

Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale opposto;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Avellino in data 15 maggio 2017.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Grande

Depositato in Cancelloria

- 6 GIU. 2017



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Grande

Il Giudice di Pace
Dott. Giuseppe Ilario